

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2887 del 08/06/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - Soc. Agr. Fiumicino s.s. con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Colombarazzo in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3057 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - Soc. Agr. Fiumicino s.s. con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Colombarazzo in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).**

### La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Umberto Bernabini in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Fiumicino s.s., con sede legale in Comune di Gambettola in Via Branchise n. 160 ed allevamento avicolo sito in Comune di Savignano sul Rubicone in Via Colombarazzo, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Dato atto che in data 17/03/2022 gli UPG di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla Regione Emilia-Romagna con Determina del responsabile VIPSA n. 356 del 13/01/2022, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via Colombarazzo in Comune di Savignano sul Rubicone, rilevando l'installazione di un arco di disinfezione senza la previa comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06;

Vista la conseguente sanzione sensi del comma 6 art. 29-quattordices e l'emanazione della diffida prot. n. PG/2022/75961 ai sensi all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto inoltre che nel rapporto di visita ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2022/75174 del 05/05/2022, si segnala:

1. che il Gestore dell'installazione ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale per l'arco di disinfezione come integrazione volontaria del 30/03/2022 (acquisita al prot. n. PG/2022/53044) all'istanza di modifica non sostanziale di AIA (sotto riportata) caricata sul Portale IPPC-AIA in data 24/02/2022 ed acquisita al prot. n. PG/2022/31750 del 25/02/2022;
2. la necessità di correggere il § **C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI** dell'AIA in quanto per mero errore materiale è stato citato un solo scarico, mentre presso l'installazione sono presenti due scarichi di acque reflue domestiche entrambi già autorizzati (S1 dal capannone 1 ed S2 dal capannone 2) ed è stato indicato un sistema di trattamento secondario dello scarico con sigla S2 non corretto (letto assorbente anziché filtro batterico anaerobico);
3. che sebbene il campione di pollina prelevato nella concimaia non presenti un tenore di sostanza

secca sufficiente (pari al 34,27 %), la modifica non sostanziale di AIA presentata in data 24/02/2022, con la quale la ditta prevede di avviare la pollina in massima parte o totalmente ad impianti per la produzione di biogas, riducendo significativamente la quantità di pollina stoccata in concimaia, garantisce che l'accumulo di piccole quantità di pollina umida non causi eccessive emissioni ammoniacali;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Soc. Agr. Fiumicino s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 24/02/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/31750 del 25/02/2022 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che il progetto di modifica di AIA sopra descritto è stato sottoposto a procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) e in esito a tale procedura l'Autorità competente ha ritenuto che, in relazione al fatto che gli interventi sono esclusivamente legati alla differente gestione delle deiezioni animali e che non prevedono alcuna variazione dell'impianto esistente, sia in termini di capi allevati che di strutture o impianti, il progetto di modifica di AIA presentato dal Gestore non necessita di essere sottoposto alla procedura di VIA, come si evince dalla Determinazione di Giunta Regionale n. 1299 del 26/01/2022;

Vista la documentazione presentata dalla Soc. Agr. Fiumicino s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento pagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/34003 del 01/03/2022 Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Fiumicino s.s., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/34263 del 01/03/2022 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere di competenza;
- con nota prot. n. PG/2022/53044 del 30/03/2022 la Soc. Agr. Fiumicino s.s. ha inviato integrazioni volontarie in relazione all'attuazione delle disposizioni previste dalle norme in materia di biosicurezza che richiedono la realizzazione di una piattaforma per la disinfezione degli automezzi ed una zona filtro per l'accesso all'installazione;
- con nota prot. n. PG/2022/54429 del 01/04/2022 le trasmissioni volontarie di cui sopra sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota prot. n. PG/2022/54425 del 01/04/2022 il PTR Agrozootecnica ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/55861 del 04/04/2022 è stata inviata alla Soc. Agr. Fiumicino s.s. una richiesta di integrazioni;
- in data 08/04/2022 la Soc. Agr. Fiumicino s.s. ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa, acquisita al prot. n. PG/2022/60077 del 11/04/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/61376 del 12/04/2022 Arpae ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 10 giorni successivi;
- con nota prot. n. PG/2022/90909 del 31/05/2022 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso il parere istruttorio;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Soc. Agr. Fiumicino s.s., si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018, come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. viene modificato interamente il § **C2 CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME** come segue:

Descrizione ciclo produttivo.

Presso l'installazione vengono allevate prevalentemente pollastre di ovaiole per la produzione di uova da consumo; la possibilità di allevare anche varietà di pollame da carne è relativa ai soli periodi di emergenza sanitaria o, eventualmente, di mercato relativo alla domanda di ovaiole, come si è verificato in passato.

~~Nessuna modifica è prevista nel capannone esistente (capannone 1) in cui si allevano pollastre in gabbia. Dalla documentazione allegata in domanda il ciclo produttivo è così descritto:~~

L'installazione è composta da 2 capannoni e da una concimaia: il capannone 1 con stabulazione in gabbia con nastri per la rimozione frequente delle deiezioni che vengono stoccate in concimaia coperta, con una capienza massima 52.000 capi ed il capannone 2 con stabulazione a terra su lettiera di paglia o altro substrato lignocellulosico, con una capienza massima pari a 39.950 capi. Sono presenti 2.560 gabbie distribuite in 5 file di 5 piani ciascuna, con uno sviluppo di superficie pari a 1.397 m<sup>2</sup>.

L'impianto è costituito da un unico capannone ad un piano dove vengono allevate pollastre in batterie di gabbie a più piani, con nastri non ventilati trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina verso uno stoccaggio esterno (concimaia coperta). ~~La frequenza di svuotamento dei nastri avviene mediamente ogni due giorni in presenza di animali dai 2 ai 4 mesi.~~ Le modalità di estrazione della pollina dal capannone 1 avvengono azionando manualmente il nastro di raccolta in un'unica soluzione, con una frequenza variabile in funzione dell'età degli animali e quindi dei quantitativi prodotti: la prima rimozione viene eseguita dopo 10-15 giorni dall'ingresso dei pulcini in relazione all'accrescimento degli animali, quindi per circa 1 mese si procede con una rimozione per settimana, per poi aumentare la frequenza sino a 2 volte/settimana e, se necessario verso fine ciclo, anche ogni 3 giorni.

La produzione media di pollina in un ciclo è di circa 2,3 m<sup>3</sup>/d (ovviamente molto minore ad avvio ciclo, maggiore verso fine ciclo) essa viene scaricata periodicamente in concimaia, dove sosta il tempo necessario al raggiungimento di circa 18-20 m<sup>3</sup> di volume, corrispondente alla capacità del cassone del mezzo di trasporto.

I conferimenti sono regolari, salvo criticità occasionali presso gli impianti di ritiro, in quanto svolti prevalentemente con mezzi in gestione alla Ditta stessa.

La Ditta con la modifica presentata a febbraio 2022 intende privilegiare la cessione a terzi (90%) ed in particolare ad impianti per la produzione di energia o eventualmente di fertilizzanti. Inoltre è possibile che una piccola frazione di pollina sia tenuta in stoccaggio per il periodo previsto di 90 giorni prima dello spandimento.

~~La pollina viene accumulata in concimaia.~~ La concimaia, costituita da platea impermeabile in cemento, muro di altezza pari a 2 m su tre lati e copertura con telo in materiale plastico, ha una superficie di circa 171 m<sup>2</sup>. ~~Sono presenti 2.560 gabbie distribuite in 5 file di 5 piani ciascuna, con uno sviluppo di superficie pari a 1.397 m<sup>2</sup>.~~ è completamente chiusa su 3 lati e coperta, aperta solamente per l'accesso dei mezzi di carico e trasporto; l'apertura è ampia a garantire un adeguato ricambio d'aria ed evitare processi fermentativi anaerobici o anossici, in particolare anche grazie all'estrema riduzione del volume del cumulo presente. Nella valutazione delle emissioni in atmosfera è stato considerato un quantitativo di pollina in deposito pari al 10% del volume prodotto nel capannone 1.

Le modalità di gestione delle lettiere prodotte dalla attività di allevamento svolta nel capannone 2 sono: rimozione a fine ciclo e carico contestuale sui mezzi di conferimento, che avranno come destinatario finale anziché i terreni aziendali o gestiti dall'azienda, impianti terzi per la produzione di energia/fertilizzanti, o eventualmente agricoltori; in entrambe i casi la fase di stoccaggio, presso l'impianto o in cumuli a piè di campo, è a carico dei detentori o utilizzatori.

Il ciclo produttivo consiste nell'allevamento di pulcini per un periodo che in media ha una durata di

120 giorni, per cui vengono svolti 2,5 cicli all'anno, fino a quando inizia la fase di deposizione delle uova. I capi vengono poi trasferiti in altri allevamenti nei quali sono allevati in batteria per la produzione di uova da consumo. Al termine di ogni ciclo vengono eseguite la pulizia a secco delle strutture e degli impianti e la disinfezione con prodotti solubili distribuiti con lance ad alta pressione e, dopo un periodo di circa 20-30 giorni, vengono accasati pulcini di un giorno. Il riscaldamento dei capannoni, realizzato nella fase di svezzamento, è ottenuto con l'utilizzo di generatori di calore alimentati a GPL con potenza complessiva pari a 157 kW. Tali impianti, immettendo i fumi di combustione all'interno dei capannoni, generano un'emissione diffusa. La ventilazione è garantita da 12 estrattori d'aria.

Nel capannone 2 ~~che va ad aggiungersi (capannone 2)~~ l'allevamento avviene "a terra" ed è diversificato nella tipologia avicola per renderlo flessibile alle esigenze di mercato. Poiché in passato, generalmente in occasione di emergenze sanitarie nel settore delle ovaiole, si sono verificate delle riduzioni della richiesta di produzione delle pollastre, il Gestore ritiene, in tali periodi, di procedere all'allevamento a terra di pollame da carne (polli, capponi o faraone), in quanto le modalità di gestione dell'allevamento sono uguali a quelle ~~per~~ delle pollastre e non servono modifiche delle strutture o attrezzature. Nel caso di allevamento di pollame da carne, che può essere svolto solo nel capannone 2 ~~in corso di realizzazione (capannone 2) in quanto nell'esistente sono installate le~~ gabbie, la capacità massima di 39.950 capi viene mantenuta solo per il pollo da carne, in quanto consente il rispetto del limite di produzione stabilito dalle norme sul benessere animale, che prevedono il limite di 33 kg di peso vivo/m<sup>2</sup> di SUA; questo valore viene rispettato nell'allevamento del pollo da carne in quanto il ciclo di produzione prevede un accasamento di maschi e femmine in proporzioni comprese tra il 50% ed il 60% di maschi, con diradamento delle femmine già a 35-37 giorni e fine ciclo con i soli maschi sino ad un peso vivo finale variabile tra 2,9 e 3,3 kg, in ragione del rispetto del limite di 33 kg di peso/m<sup>2</sup> di SUA. Nel caso di allevamento di capponi o faraone normalmente vengono adottate densità inferiori, di 14-16 capi/m<sup>2</sup>, in funzione della tipologia di prodotto finito richiesta dal mercato. I cicli di produzione del pollame da carne sono di lunghezza variabile in relazione alla razza allevata e il massimo della produzione si raggiunge nel caso del pollo da carne, in quanto si possono eseguire da 4,5 cicli/anno, sino a 5-5,5 cicli/anno nel caso di allevamento di polli "leggeri", sole femmine di piccole dimensioni (definite da "roscicceria") di peso inferiore a 1,9 kg/capo, e con durata del ciclo inferiore a 45 giorni, mentre per faraone o capponi i cicli/anno sono sensibilmente inferiori (ad esempio 1,8 nel caso del cappone, con durata media del ciclo di produzione di 160-180 giorni). Per il calcolo degli impatti ambientali, ed in particolare delle emissioni e della produzione di effluenti, si considera l'allevamento del pollo da carne in quanto risulta essere la tipologia a maggiore produzione di peso vivo e di conseguenza di emissioni; relativamente al numero dei cicli considerati per il calcolo delle emissioni, si considerano i 4,5 delle norme regionali, che corrispondono a circa 270-280 giorni di presenza di animali, in quanto se si eseguono un numero maggiore di cicli, si producono animali di taglia minore, con peso vivo medio inferiore, e con un numero di giornate di presenza animale inferiore a 250, e di conseguenza con minori emissioni complessivamente. Al termine del ciclo di produzione si esegue la pulizia a secco del capannone col soffiaggio delle polveri dalle pareti, soffitti e attrezzature, la rimozione delle lettiere e lo spazzamento della pavimentazione. La disinfezione ad ambienti vuoti e puliti si esegue con soluzioni disinfettanti che vengono irrorate ad alta pressione, senza produzione di acque reflue. In attuazione alle disposizioni sanitarie in materia di biosicurezza, viene installato, nei pressi dell'accesso al capannone 2, un box prefabbricato da adibire a spogliatoio, nel quale vengono conservati i dispositivi sanitari.

L'insediamento dispone di 50,72 ha di terreni funzionalmente asserviti all'attività, utilizzati per lo spandimento agronomico di parte degli effluenti prodotti, con un rapporto di peso vivo allevato/terreno asservito di 14,5 q.li/ha nello scenario di allevamento delle pollastre in entrambe i capannoni e di 16,08 q.li/ha nello scenario di allevamento delle pollastre nel capannone 1 e pollo da carne nel capannone 2.

La piattaforma per la disinfezione degli automezzi, realizzata lungo la viabilità di accesso alla installazione presenta doppia pendenza verso il centro dove una canalina protetta da griglia carrabile ospita la condotta di collegamento dei due montanti verticali dell'arco di disinfezione; sia i montanti verticali, alti circa 3,00 m, che la traversa di collegamento sono dotati di ugelli per l'erogazione a ventaglio della soluzione disinfettante.

Il tempo di erogazione della soluzione disinfettante nella piattaforma è proporzionale alla dimensione del mezzo e valutato in circa 15-20 secondi (transito a passo d'uomo), durante i quali vengono distribuiti circa 15-20 litri di soluzione, il 50-60% della quale aderisce alle superfici del mezzo, mentre la rimanente parte ricade al suolo e inumidisce la piattaforma. In presenza di ruscellamento del prodotto, questo defluisce per pendenza verso la canalina centrale di raccolta, che è collegata con una condotta con elettrovalvola ad un pozzettone in cemento a tenuta stagna della capacità di circa 1,0 m<sup>3</sup>; l'elettrovalvola è comandata dalle fotocellule della piattaforma di disinfezione e resta aperta durante il passaggio degli automezzi in modo da raccogliere entro il pozzettone le eventuali acque di ruscellamento, mentre resta chiusa quando la piattaforma non è utilizzata e devia le acque di dilavamento della piattaforma in un secondo pozzettone di ispezione, sempre della capacità di circa 1,0 m<sup>3</sup>, collegato con lo scarico in acque superficiali (fosso poderale). Le acque residue raccolte che presentano tracce di disinfettante vengono periodicamente smaltite come rifiuto.

Viene installato, nei pressi dell'accesso al capannone 2, un box prefabbricato da adibire a spogliatoio, nel quale vengono conservati i dispositivi sanitari.

Presso l'impianto non ci sono coperture in cemento-amianto.

Si riportano i diversi scenari principali previsti per l'allevamento.

<b>Tipologia produttiva</b>		
	<b>Capannone 1</b>	<b>Capannone 2</b>
<b>Tipologia allevata</b>	Pollastre in batterie di gabbie	Pollastre a terra, o polli da carne, o capponi, o faraone
<b>Superficie utile di allevamento (m<sup>2</sup>)</b>	1.397	<del>1.107</del> 2.214
<b>Superficie utile delle gabbie di allevamento (m<sup>2</sup>)</b>	1.397	0
<b>Numero di capi autorizzati (Totale 91.950)</b>	52.000	Pollastre 39.950
		Polli 39.950
		Faraone <del>17.712</del> 35.424
		Capponi <del>17.712</del> 35.424
<b>Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo) (Totale 65,6)</b>	37,1 37,3 (*)	Pollastre <del>28,5</del> 28,6 (*)
		Polli 39,95
		Faraone <del>14,2</del> 28,4
		Capponi <del>26,5</del> 53
	Calcoli effettuati considerando 2,5 cicli all'anno per pollastre	Il numero delle faraone e dei capponi deriva da quanto dichiarato in relazione tecnica (16 capi/m <sup>2</sup> )
(*) Il calcolo del peso medio con l'accrescimento lineare si otterrà facendo (peso ingresso + peso vendita) / 2 = 0,7175 kg.		

Si riportano i diversi scenari principali previsti per l'allevamento:

	Capannone 1 (pollastre in batteria)	Capannone 2 (avicoli a terra)	
Azoto prodotto da liquami (kg/a)	0	0	
Azoto prodotto da letami (kg/a)	10.677	Pollastre	8.218
		Polli	7.591
		Faraone	3.528
		Capponi	(**)
Volume liquami prodotto (m <sup>3</sup> /a)	0	0	
Volume letami prodotto (m <sup>3</sup> /a)	706	Pollastre	594
		Polli	380
		Faraone	223
		Capponi	(**)
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m <sup>3</sup> )	427	427	
Superficie utile di spandimento (ha)	Zona vulnerabile 0 ha Zona non vulnerabile 50,72 ha	Zona vulnerabile 0 ha Zona non vulnerabile 50,72 ha	
Estremi della comunicazione di spandimento presentata (*)	n. <del>19518</del> del 19/09/2017 n. 28374 del 22/02/2021 (*)		
Altre tipologie di smaltimento effluenti	Cessione a terzi	Cessione a terzi	
Stima ammoniacca emessa (t/anno)	3,1	Pollastre	2,4
		Polli	2,9
		Faraone	1,1
		Capponi	(**)
(*) Comunicazione vigente allo stato attuale, che dovrà essere aggiornata. (**) Vedi prescrizione n. 11 bis. <b>(modifica giugno 2022)</b> Per gli avicoli non si tiene conto della mortalità in quanto già calcolata negli allegati alla vigente normativa.			

2. viene modificata la tabella del § **C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI** nella parte riferita agli **Scarichi domestici** come segue:

<b>Scarichi domestici</b>	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	1 AE per il nuovo capannone (scarico aggiuntivo a quello già presente nella parte già autorizzata) complessivi 2
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 5 AE; letto assorbente da 12 m <sup>2</sup>
	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	1 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 3 AE filtro batterico anaerobico da 1,59 m <sup>3</sup>
	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	1 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 5 AE filtro batterico anaerobico da 3,35 m <sup>3</sup> (h 1,5 m)

3. viene modificato interamente il § **C6 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**, come segue:

Gli effluenti zootecnici sono utilizzati a scopo agronomico sui terreni, elencati nella comunicazione di spandimento nonché ceduti a terzi.

Per la descrizione della gestione degli effluenti si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=71992>.

Intendimento dell'azienda è la cessione a terzi dell'intero quantitativo di effluenti prodotti, tuttavia, nel computo delle emissioni è stato valutato un quantitativo del 10% di effluente presente in stoccaggio.

Le modalità di gestione delle lettiere prodotte dalla attività di allevamento svolta nel capannone 2 sono: rimozione a fine ciclo e carico contestuale sui mezzi di conferimento, che avranno come destinatario finale impianti terzi per la produzione di energia/fertilizzanti anziché i terreni aziendali o gestiti dall'azienda o eventualmente agricoltori; in entrambe i casi la fase di stoccaggio, presso l'impianto o in cumuli a piè di campo (limitatamente alle lettiere), è a carico dei detentori o utilizzatori.

Gli effluenti prodotti dall'attività di allevamento nel capannone 1 sono prodotti con continuità ma poiché i quantitativi di pollina scaricati giornalmente sono inferiori alla capacità dei mezzi di trasporto, la concimaia svolge il ruolo di deposito temporaneo, anche se per tempi molto limitati, sino al raggiungimento di quantitativi di deiezioni compatibili col trasporto. Inoltre, poiché sono sempre possibili richieste di pollina da parte di utilizzatori per la distribuzione sul suolo coltivato, è

possibile che una piccola frazione di pollina sia tenuta in stoccaggio per il periodo previsto di 90 giorni prima dello spandimento.

Il titolo di azoto nel letame, per la componente che va ad utilizzazione agronomica, risulta pari a 23,02 kg/m<sup>3</sup>.

Il titolo di azoto nel letame, per la componente che va a terzi, risulta pari a 24,31 kg/m<sup>3</sup>.

4. viene modificato il § **C10 VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA** con riferimento alla BAT 14 ed alla BAT 15, come segue:

**BAT 14.** Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	<b>Tecnica</b>	<b>Applicabilità</b>
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	<p><b>Applicata</b></p> <p>Il cumulo della pollina essiccata prodotta dal capannone 1 viene realizzato in concimaia coperta e tamponata lateralmente. <del>I cumuli delle lettiere prodotte nel capannone 2 vengono predisposti nei terreni di utilizzo (cumuli a piè di campo) di dimensione ottimale in funzione dei quantitativi da distribuire nell'appezzamento stesso.</del></p> <p>Le lettiere prodotte nel capannone 2 verranno rimosse a fine ciclo e caricate contestualmente sui mezzi di conferimento, che avranno come destinatario finale gli impianti terzi per la produzione di energia/fertilizzanti, o eventualmente gli agricoltori.</p>
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	<p><b>Applicata</b></p> <p>Il cumulo degli effluenti prodotti dal capannone 1 è confinato all'interno di una concimaia chiusa e coperta; <del>i cumuli delle lettiere prodotte dalla attività svolta nel capannone 2 vengono coperti se si prevede una sosta prolungata sui terreni destinati allo spandimento.</del></p>
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	<p><b>Applicata</b></p> <p>Applicata relativamente agli effluenti essiccati prodotti dall'attività del capannone 1.</p>

**BAT 15.** Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	<b>Applicata</b> Applicata relativamente all'effluente prodotto nel capannone 1 in quanto la concimaia utilizzata ha platea impermeabilizzata, tamponature su tre lati ed è coperta, al pari di un capannone.
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	<b>Applicata</b> <del>I cumuli a piè di campo delle lettiere prodotte dall'attività del capannone 2 vengono realizzati in posizioni diverse di anno in anno, e si scelgono sempre siti lontani dai corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei, e vengono circondati da un fossetto perimetrale di raccolta degli eventuali percolati prodotti per dilavamento dalle acque meteoriche.</del> <b>Non applicata (*)</b>
(*) Valutazione AC: come dichiarato in Relazione tecnica le lettiere prodotte nel capannone 2 verranno rimosse a fine ciclo e caricate contestualmente sui mezzi di conferimento, che avranno come destinatario finale gli impianti terzi per la produzione di energia/fertilizzanti, o eventualmente gli agricoltori. Le polline prodotte nel capannone 1, essendo prodotte in gabbie non ventilate, non possono essere stoccate in cumuli a piè di campo.		

5. vengono inserite al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** le prescrizioni n. 22 bis, n. 22 ter, n. 22 quater e n. 22 quinquies, come segue:

**22 bis.** La pollina prodotta nel capannone 1, se destinata ad utilizzazione agronomica, si dovrà stoccare in concimaia previo il raggiungimento di un tenore di sostanza secca tale per cui si riducano le emissioni ammoniacali. Qualora la pollina in uscita dai nastri (di essiccazione) si presenti umida (assenza di sbriciolamento allo schiacciamento verificabile analiticamente se il tenore di sostanza secca risulta inferiore al 60%) si dovrà procedere a coprire immediatamente, integralmente e totalmente tale pollina accumulata in concimaia, con un adeguato strato di paglia o altro materiale lignocellulosico o pollina asciutta o con telo impermeabile o in tessuto non tessuto tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida, comunque rispettando quanto stabilito al punto 4.5 ultima riga delle BATC.

**22 ter.** La pollina prodotta nel capannone 1, se destinata a soggetti terzi (es. biogas) potrà essere stoccata in concimaia unicamente per il solo tempo necessario e nella quantità necessaria ad effettuare il carico (15-20 m<sup>3</sup>) sul mezzo per il conferimento all'impianto di destinazione.

**22 quater.** L'effluente potrà essere stoccato in concimaia in quantità e per tempi più prolungati (in situazione eccezionale) purché si proceda come segue:

- la Ditta dovrà darne immediata comunicazione ad Arpae Forlì-Cesena;
- la pollina stoccata dovrà essere coperta immediatamente e totalmente con un adeguato strato di paglia o altro materiale lignocellulosico tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida o con telo impermeabile;
- la ditta dovrà comunicare immediatamente ad Arpae la data di fine della situazione eccezionale.

**22 quinquies.** All'interno del capannone 2 dovranno essere sempre disponibili sacchi di trucioli o balle di paglia al fine di intervenire tempestivamente con impagiatore sulle porzioni di lettiera che risultino bagnate, in particolare sotto le linee degli abbeveratoi.

6. vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO** le prescrizioni n. 30 bis e n. 30 ter riferite alle **acque di disinfezione degli automezzi**, come segue:

**30 bis.** La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

**30 ter.** All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

7. vengono inserite al § **D2.7 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** le prescrizioni n. 36 bis, n. 36 ter, n. 36 quater, n. 36 quinquies e n. 36 sexies relative alla **cessione a terzi**, come segue:

**36 bis.** Presso l'installazione dovranno essere detenuti i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione, nonché la documentazione relativa all'allontanamento dei letami verso terzi sia che il materiale venga ceduto come rifiuto o come sottoprodotto (Formulario o DDT) sia che venga destinato ad utilizzazione agronomica. In quest'ultima ipotesi, il Gestore dovrà riportare nel contratto col detentore l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, il suo contenuto in "azoto al campo" ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) calcolato a partire dall'azoto escreto aziendale, al netto della perdita del 30% per gli effluenti avicoli.

**36 ter.** Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA del 10% di effluente prodotto distribuito per l'utilizzazione agronomica. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato.

**36 quater.** Nella redazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) il Gestore dovrà attenersi ai modi ed ai tempi previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica. Le modifiche al PUA che riguardino le epoche di distribuzione (o il tipo di coltura o altri aspetti che incidono sulle dosi di applicazione e/o sul coefficiente di efficienza media aziendale e/o sull'apporto di azoto/ha ammesso come media aziendale), dovranno comunque essere predisposte prima delle relative distribuzioni."

**36 quinquies.** Il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'unità locale (stalle/impianto) dell'impresa da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- b) la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
- c) il titolo in azoto;
- d) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- e) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e dei terreni in cui si effettua l'utilizzazione agronomica;
- f) il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica.

una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.

La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno cinque anni.

**36 sexies.** Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente

zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*” e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l’AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 **non è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool integrato**;

Considerato che l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 è stato redatto sulla base di uno schema di AIA divenuto obsoleto rispetto a quanto previsto nelle successive revisioni dello stesso ed a quanto previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento **si procede ad aggiornare l’intero Allegato 1 di AIA**, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l’introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell’installazione da parte del Gestore;

**Si aggiornano le seguenti parti** dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell’Allegato 1 assumono il colore rosso):

● **SEZIONE C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE:**

- viene modificato il § **C3 EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
- viene modificato il § **C5 PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI**;
- viene modificato il § **C7 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**;
- viene modificato il § **C8 EMISSIONI SONORE**;
- viene modificato il § **C9 ENERGIA**;
- viene introdotto il § **C9 bis MATERIE PRIME**;
- viene introdotto il § **C9 ter SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**;
- viene introdotto il § **C9 quater CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI**;
- viene introdotto il § **C9 quinquies PROPOSTA DEL GESTORE**;
- viene modificato il § **C10 VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA** (BAT 1, BAT 23, BAT 24, BAT 25, BAT 27, BAT 28);

● **SEZIONE D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE:**

- vengono modificate le prescrizioni n. 5, n. 7, n. 8, n. 14, n. 18, n. 19, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 26, n. 31, n. 32, n. 34, n. 38, n. 41, n. 47, n. 52, n. 56;
- vengono inserite le prescrizioni n. 5 bis, n. 11 bis, n. 11 ter, n. 12 bis, n. 13 bis, n. 13 ter, n. 18 bis, n. 18 ter, n. 18 quater, n. 18 quinquies, n. 19 bis, n. 19 ter, n. 19 quater, n. 19 quinquies, n. 20 bis, n. 20 ter, n. 20 quater, n. 23 bis, n. 23 ter, n. 24 bis, n. 33 bis, n. 37 bis, n. 39 bis, n. 43 bis, n. 51 bis, n. 51 ter, n. 56 bis;
- vengono eliminate le prescrizioni n. 9, n. 11, n. 12, n. 20, n. 29, n. 30, n. 42, n. 43, n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 58;
- viene introdotto il § **D2.12 bis ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI**;
- viene eliminato il § **D2.16 CONTROLLI**;
- viene modificato il § **D3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI**, il § **D3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI**, il § **D3.5 EMISSIONI IN ARIA**, il §

**D3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICHI IDRICI, il § D3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI, il § D3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO PARAMETRI DI PROCESSO, il § D3.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO GESTIONE DEGLI EFFLUENTI, il § D3.11 INDICATORI DI PRESTAZIONE, il § D3.12 ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO;**

- viene modificata la **SEZIONE E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE;**

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 ha approvato l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Colombarazzo, Comune di Savignano sul Rubicone alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", con l'Allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 presentata dalla Soc. Agr. Fiumicino s.s. in data 24/02/2022 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Colombarazzo in Comune di Savignano sul Rubicone;

2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A) **in relazione alla modifica inerente una diversa modalità di gestione degli effluenti rispetto a quanto già autorizzato in AIA ed all'installazione di una piattaforma per la disinfezione degli automezzi:**

- viene aggiornato il § **C2 CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C6 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C10 VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA** con riferimento alla BAT 14 ed alla BAT 15, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inserite al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** le prescrizioni n. 22 bis, n. 22 ter, n. 22 quater e n. 22 quinquies, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO** le prescrizioni n. 30 bis e n. 30 ter riferite alle **acque di disinfezione degli automezzi**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inserite al § **D2.7 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** le prescrizioni n. 36 bis, n. 36 ter, n. 36 quater, n. 36 quinquies e n. 36 sexes relative alla **cessione a terzi**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione al riallineamento dell'Allegato 1 di AIA per quanto concerne l'aggiornamento dello strumento BAT-Tool nella versione che consente l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore e l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione dei diversi paragrafi e delle prescrizioni:**

- si modifica la **SEZIONE C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- si modifica la **SEZIONE D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- si modifica la **SEZIONE E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

3 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica giugno 2022);

4 di **precisare** che:

- 4.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018;
- 4.2 la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-767 del 13/02/2018 di riesame di AIA;
- 4.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;

5 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

- 6 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8 di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 9 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Fiumicino s.s.;
- 10 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Fiumicino s.s..

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra  
La Dirigente delegata  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**